

Piccola Impresa del Foro di Ortona
10 anni di sofferenza e Centrale Rischio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA

Sent. n° 188/2012
R. Cont. n° 50/2006
Cron. n° 2232
Rep. n° 566/12
Oggetto: Opposizione d.i.

- Minuta/uffici dep.
19.10.2012

Il Giudice Unico del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona - dott.ssa Rita De Donato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello al n.50/2006 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente

TRA

elettivamente domiciliati in Ortona presso lo studio dell'avv. ,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Renato Di Benedetto e Valeria Toppetti per delega a margine dell'atto di opposizione

opponente

e

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.a., in persona del Responsabile e legale rappresentante p.t. dell'Ufficio Periferico di Pescara, dott. Riccardo De Rossi, con sede in Siena, in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare presso lo studio dell'avv. Antonio Luciani che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 8.02.2010

opposta

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, n.256/05 del 28.11.2005

CONCLUSIONI

Per l'opponente: v. foglio allegato

Per l'opposta: " l'opposizione e la domanda riconvenzionale si appalesano infondate e debbono essere rigettate, con la conferma del d.i. opposto e con la condanna degli opposenti al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite. In subordine, in denegata ipotesi in cui il d.i. venga per qualsiasi motivo revocato, e con salvezza di gravame, svolgiamo domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute alla comparente, sempre con la condanna degli opposenti al pagamento delle spese e competenze di lite"

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 20.01.2006, la Snc

hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.256/05 del 28.11.2005 emesso dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, su ricorso

della MPS Gestione Crediti Banca Spa per il pagamento della somma di €23.561,20, oltre interessi e spese della procedura monitoria, di cui €22.901,34 a titolo di saldo debitore del conto corrente n.22328.29 acceso presso la filiale di Francavilla al Mare al 19.11.2004 (data di chiusura del conto) ed €10.659,86 per n.3 rate insolute di finanziamento chirografario a rimborso rateale di originarie £.30.000.000, posizioni per le quali _____ avevano prestato fideiussione.

L'opponente ha dedotto: a) la mancanza di pattuizione scritta della misura degli interessi passivi relativi al c/c 22328.29 con conseguente applicazione del tasso di interesse ex art.117 D.Lgs. 385/1993; b) l'illegittimità dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto senza causale e senza che sia stata corrisposta alcuna prestazione aggiuntiva da parte della banca; c) l'illegittima duplicazione di voci di spesa; d) la violazione della legge n.108/1996 sia per il superamento dei tassi soglia all'epoca vigenti sia sotto il profilo della cd. usura impropria. L'opponente faceva infine espresso rinvio alla relazione del dott. Baccile allegata all'atto di opposizione ai fini della puntuale analisi del rapporto contrattuale e chiedeva, in riconvenzionale, la restituzione della somma di €35.628,07 come quantificata dal Ct di parte.

Si è costituita la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., contestando in toto la fondatezza dell'opposizione e deducendo che: a) per il tasso di interesse, le commissioni di massimo scoperto e le altre condizioni contrattuali era stato utilizzato un modulo prestampato nel quale il correntista dichiarava di esserne a conoscenza; b) non si rilevava alcun superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'applicazione della legge 108/96.

L'opposizione e la domanda riconvenzionale degli opposenti sono fondate e devono essere accolte per quanto di ragione.

In punto di fatto può ritenersi accertato che tra la _____ Snc e la Banca Toscana, _____
_____ intercorso rapporto contrattuale di conto corrente n. 22328.29 dal 24.12.1997 (data dell'apertura del conto corrente) al 19.11.2004 (data di chiusura: v. documentazione allegata dalla ricorrente al ricorso per decreto ingiuntivo).

Sulla questione relativa ai tassi passivi applicati al conto corrente per cui è causa, deve innanzitutto rilevarsi che nulla in proposito è pattuito nel contratto di conto corrente e che il "*foglio allegato in data 30.12.1997 al contratto di conto corrente n.22328.29*" contenente le condizioni convenute tra le parti per l'apertura di credito, prodotto dalla difesa dell'istituto bancario in allegato alla memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. depositata il 7.12.2006, non costituisce valida pattuizione delle condizioni ivi indicate

poiché è privo della sottoscrizione del contraente e si pone pertanto del tutto al di fuori del paradigma contrattuale per cui è causa.

Pertanto in mancanza di valida pattuizione degli interessi passivi, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore del t.u. sulla trasparenza bancaria, dovrà applicarsi il tasso sostitutivo previsto dall'art.117 del d. lgs n.385 del 1993. Va precisato che correttamente il Ctu ha rideterminato il saldo del conto corrente per cui è causa al tasso sostitutivo ex art.117 TUB applicando il tasso massimo per operazioni a credito del correntista e quello minimo per le operazioni a debito per il correntista, aderendo il giudicante alla corrispondente consolidata giurisprudenza di merito su tale punto.

Una volta individuato il tasso di interesse passivo legittimamente applicabile al rapporto bancario per cui è causa, devono essere affrontate le questioni relative alla debenza delle spese di tenuta conto a titolo di commissione di massimo scoperto nonché alla violazione delle norme in materia di usura.

Sul primo punto va rilevato che non risulta dimostrata l'esistenza di valida pattuizione a titolo di spese di tenuta conto pertanto esse risultano senz'altro non dovute e dovranno essere escluse dal calcolo per la determinazione del saldo finale del conto corrente per cui è causa. Con riferimento alla commissione di massimo scoperto essa rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione, in mancanza della quale, come nel caso di specie, non è dovuta.

Per quanto riguarda la violazione delle norme in materia di usura, deve innanzitutto osservarsi che il tasso soglia da utilizzare ai fini della verifica dell'eventuale superamento, e conseguente applicazione di interessi usurari, è stabilito, ai sensi dell'art.2 legge 108/96 nel testo vigente all'epoca di apertura del conto corrente per cui è causa, *"nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà"*. Pertanto ribadita la distinzione tra tasso medio, rilevato dal Ministro del Tesoro secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art.2 citato, e tasso soglia, individuato nel tasso medio aumentato della metà, deve concludersi che ogni superamento del tasso soglia integra interesse usurario, e non fino al limite dell'aumento del 50%, poiché tale parametro percentuale deve essere applicato al tasso medio per pervenire alla determinazione tasso soglia, con riferimento al quale ogni superamento non risulta consentito dalla norma.

Quanto alle conseguenze del superamento del tasso soglia, deve osservarsi che l'art.1815, comma secondo, c.c. dispone che "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Ciò posto in linea di principio, deve tuttavia osservarsi che nel caso di specie non risulta mai intervenuta alcuna pattuizione di interessi, e conseguentemente non può essere emessa pronuncia di nullità della eventuale clausola contenente la determinazione di interessi usurari. La mancata pattuizione della misura degli interessi passivi comporta, come già osservato innanzi, l'applicazione al rapporto di conto corrente per cui è causa del tasso sostitutivo previsto dall'art. TUB, determinazione in cui rimane assorbita, nel concreto calcolo dal saldo del conto corrente, la questione relativa al superamento del tasso soglia.


Tutto ciò premesso, ai fini della determinazione dell'esatta pretesa creditoria vantata dalla MPS Crediti nei confronti della Snc e dei fideiussori

, il saldo del conto corrente n.22328.29 al 19.11.2004 deve essere calcolato in applicazione dei seguenti criteri:

- applicazione del tasso di interesse previsto dall'art.117 T.U.B con le precisazioni sopra espresse;
- eliminazione di spese non pattuite e della commissione di massimo scoperto;
- capitalizzazione semplice degli interessi passivi.

Con riferimento a tale ultimo punto deve osservarsi che nel ricorso per decreto ingiuntivo lo stesso istituto bancario afferma di avere ricalcolato e scorporato il saldo del conto corrente dell'importo degli interessi anatocistici maturati fino al 31.03.2000, e quindi un'eventuale rideterminazione del saldo da parte del Ctu comprensiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi non sarebbe stata aderente alla pretesa creditoria azionata dalla MPS Gestione Crediti Banca. Deve inoltre rilevarsi che non risulta alcuna pattuizione scritta relativamente alla periodicità degli interessi per il periodo successivo al 31.03.2000 e l'eventuale calcolo degli interessi anatocistici, integrando violazione di norme di rango legislativo, incorre nella sanzione di nullità, rilevabile *ex officio* dal giudice.

Il saldo del conto corrente per cui è causa deve quindi essere determinato nella misura finale di €.12.231,43 in favore del correntista (pag.12 relazione del Ctu dott. Di Lauro depositata il 16.11.2010), anziché - €.26.117,29 come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, che deve essere pertanto revocato.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located at the bottom right of the page.

Poiché nel ricorso in oggetto la MPS Gestione Crediti ha chiesto anche il pagamento della somma di €10.659,86 a titolo di n.3 rate insolte di finanziamento chirografario a rimborso rateale, la cui spettanza non è stata contestata dagli opposenti, ai fini della determinazione definitiva delle rispettive poste di debito-credito tra le parti deve darsi atto che sempre nel ricorso l'istituto bancario riconosce il pregresso versamento da parte dei debitori della somma complessiva di €10.000,00 in due tranches di €5.000,00 ciascuna.

Tali somme devono essere sottratte a quelle dovute dagli opposenti alla banca (€10.659,86), pervenendo ad un credito finale della MPS di €659,86, da compensare con il credito della Snc e dei fideiussori di €12.231,43 per saldo attivo del conto corrente per cui è causa, determinando il definitivo credito degli opposenti in €11.571,57, somma che l'opposta deve essere condannata a versare in accoglimento della domanda riconvenzionale aumentata di interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.

Quanto alle determinazioni sulle spese di lite, da porsi a carico della parte opposta a motivo della soccombenza, si dà atto che nella liquidazione si darà prevalenza ai requisiti del valore della controversia (vicino al limite massimo dello scaglione) e della apprezzabile complessità delle questioni trattate: l'onorario sarà quindi determinato in misura corrispondente al valore medio di liquidazione previsto nello scaglione di riferimento individuato nella tabella A (civile) di cui al D.M. 20 luglio 2012 n.140 (fino a €25.000), aumentato del 40% per i motivi sopra esposti quindi nella misura finale di €2.940,00, oltre quanto dovuto per legge.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Snc, nei confronti di MPS Gestione Crediti Banca Spa, così provvede:

- a) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, n.256/05 del 28.11.2005;
- b) determina il saldo del conto corrente n.22328.29 per cui è causa in €12.231,43 in favore della correntista Snc;
- c) determina il credito della MPS Gestione Crediti Banca Spa nei confronti della Snc e di l in €10.659,86 a titolo di n.3 rate insolte di finanziamento chirografario a rimborso rateale;
- d) operate le compensazioni tra le rispettive poste di debito-credito, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Snc, i



Antonietta condanna la MPS Gestione Crediti Banca Spa al pagamento in favore degli
opponenti della somma di €.11.571,57, oltre interessi nella misura legale dalla data della
domanda al saldo;

e) condanna la MPS Gestione Crediti Banca Spa alla refusione delle spese processuali
in favore della ~~_____~~ Snc, i
che liquida in
€.178,00 per esborsi ed €2.940,00 per compenso professionale, oltre quanto dovuto per
legge.

Così deciso in Ortona, il 16 ottobre 2012

Il Giudice Unico
(dott.ssa Rita De Donato)

Il Funzionario Giudiziario
~~ASSISTENTE GIUDIZIARIO~~
Maria Concetta PANICO

Sentenza depositata in Cancelleria - PUBBLICATA
il 26 ottobre 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Celeste Maria VITALE

È copia conforme all'originale che si rilascia a
richiesta del Sig. ~~_____~~ RENATO DI BENEDETTO PER USO
Ortona LI 27 DIC. 2012 APPELLO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Celeste Maria VITALE

APPLICATE MARCHE
SULL'ORIGINALE
PER € 2.944

